



ISTITUTO SICUREZZA SOCIALE SAN MARINO
Servizio Sociale Adulti in Esecuzione di Pena
Il Responsabile
Dott.ssa Francesca Civerchia

**Protocollo tra Tribunale Unico della Repubblica di San Marino e Unità
Organizzativa Tutela Minori dell'Istituto di Sicurezza Sociale in materia
di tutela dei minori**

Art. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

Lo scopo del presente protocollo è quello di condividere modelli operativi tra la UO Tutela Minori dell'ISS e il Tribunale Unico della Repubblica di San Marino, al fine di facilitare lo scambio di informazioni sulle situazioni in carico, assicurare risposte in tempi brevi nelle situazioni di pregiudizio per le persone di minore età e monitorare l'esecuzione degli interventi disposti.

Ha, altresì, lo scopo di agevolare il lavoro di approccio, trattazione, valutazione e scelta di provvedimenti idonei a garantire effettività di tutela ai diritti dei minori secondo le norme di legge e convenzionali vigenti.

Scopo del protocollo è, quindi, promuovere buone prassi e regole condivise, nel rispetto delle reciproche competenze.

Art.2

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Le normative e le leggi di riferimento del presente Protocollo sono principalmente le seguenti:

- ◆ Legge n.21 del 3 maggio 1977 Istituzione del Socio-Sanitario
- ◆ Legge n.49 del 26 aprile 1986 Riforma del diritto di famiglia
- ◆ Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989
- ◆ Decreto n. 116 del 18 settembre 1991 Ratifica della Convenzione sui Diritti del Fanciullo
- ◆ Legge n. 61 del 30 aprile 2002 Legge per la repressione dello sfruttamento sessuale dei minori
- ◆ Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i minori adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 15 maggio 2003



- ◆ Legge n.26 del 25 febbraio 2004 Istituzione della commissione per le pari opportunità.
- ◆ Decreto n. 85 del 22 giugno 2004 Ratifica della Convenzione sulle Relazioni Personali riguardanti i minori del 15 maggio 2003
- ◆ Legge n.97 del 20 giugno 2008 Prevenzione e protezione della violenza contro le donne e di genere.
- ◆ Legge del 28 aprile 2008 n. 68 Norme in materia di adozione internazionale e di protezione di minori
- ◆ Decreto Delegato 11 gennaio 2010 Atto organizzativo per l'Istituto Servizio Sociale
- ◆ Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Istanbul, 11 maggio 2011
- ◆ Decreto delegato n.60 del 31 maggio 2012
- ◆ Legge n.57 del 29 maggio 2013 "La mediazione familiare"
- ◆ Decreto Consiliare 22 gennaio 2016 n.6 di Ratifica della convenzione del consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica
- ◆ Legge n.57 6 maggio 2016 Norme di adeguamento dell'ordinamento sammarinese alle disposizioni della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul)
- ◆ Legge n.79 del 30 aprile 2021 Disposizioni in materia di accoglienza di minori stranieri non accompagnati
- ◆ Legge n.129 del 14 settembre 2022 Interventi a sostegno della famiglia

Art. 3

AMBITO DI OPERATIVITÀ

Questo Protocollo si rivolge ai Magistrati del Tribunale Unico nonché al **Ufficio Tutela Minori dell'IIS.**

I soggetti di cui sopra si impegnano a rispettare le linee guida contenute nel presente Protocollo.

I Magistrati si impegnano a garantire un procedimento che tuteli i diritti dei minori nell'ambito della famiglia con riguardo alle capacità affettive, educative



ISTITUTO SICUREZZA SOCIALE SAN MARINO
 Servizio Sociale Adulti in Esecuzione di Pena
 Il Responsabile

Francesca Civerchia

e relazionali di tutti i soggetti coinvolti, con formule rispettose del diritto alla difesa e al contraddittorio.

Gli Operatori dell'UO Tutela Minori, in ossequio alla normativa vigente, nell'ambito della loro attività professionale nonché del mandato giudiziario ricevuto, forniranno il necessario supporto alla realizzazione di quanto previsto nel presente Protocollo.

La conoscenza reciproca dei rispettivi compiti e competenze e delle modalità organizzative è condizione necessaria per una fattiva collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi el presente Protocollo nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 4

CONTENUTO DELLE PRESTAZIONI EROGATE DALL'UO TUTELA MINORI

Vengono di seguito elencate le prestazioni di competenza dell'UO Tutela Minori.

Per il Tribunale Civile-Sezione Civile.

- Indagine per la determinazione del regime di affidamento dei minori in caso di separazione conflittuale dei genitori;
- indagine psicologica e sociale sul minore e i genitori;
- indagine sociale sul nucleo familiare, sulla famiglia allargata, sulle relazioni sociali del nucleo e sulle risorse del territorio;
- psicodiagnosi del/i minore/i e del nucleo familiare;
- valutazione capacità genitoriale;
- ascolto del minore;
- partecipazione alle udienze Tribunale su richiesta del magistrato;
- gestione ed attuazione dell'allontanamento del minore in caso di affido extra familiare o collocamento in comunità o centro di pronto intervento;
- supporto alla famiglia e al minore sia in famiglia che in affido familiare e/o a comunità;
- sostegno genitori affidatari e predisposizione delle liste di famiglie affidatarie;
- mantenimento dei rapporti con le comunità e istituzioni coinvolte;
- redazione di relazioni periodiche al Tribunale o in caso di necessità;
- verifica, monitoraggio, vigilanza;
- istruttoria adottiva per l'idoneità all'adozione internazionale e percorso di



ISTITUTO SICUREZZA SOCIALE SAN MARINO
Servizio Sociale Adulti in Esecuzione di Pena
Il Responsabile
Dott.ssa Francesca Civerchia

supporto durante il periodo di affidamento pre adottivo.

- istruttoria per l'idoneità all'affidamento di minori stranieri non accompagnati e percorso di supporto durante il periodo di affidamento;
- attuazione ed esecuzione delle prescrizioni contenute nei decreti del Tribunale tramite la predisposizione e redazione di apposito progetto;
- programmazione e attuazione del progetto con gli interventi psicologici e sociali richiesti dal Tribunale e dalla situazione.

Per il Tribunale Penale- Sezione Penale.

- Indagine sui minori soggetti a procedura penale o vittime di reato;
- indagine sociale;
- valutazione psicodiagnostica del minore e delle relazioni familiari;
- valutazione complessiva e proposta del progetto di intervento se richiesto;
- relazione psicologica e sociale al Tribunale;
- partecipazione udienze Tribunale e ascolto del minore;
- collaborazione con il Tribunale negli incidenti probatori e partecipazione alle audizioni protette.

Art. 5

VALUTAZIONE SOCIALE

È lo strumento principale utilizzato da parte dell'Assistente Sociale ed è finalizzato a conoscere e ad approfondire le condizioni in cui vive il minore, quelle del nucleo familiare e della famiglia allargata, le relazioni sociali del nucleo e le risorse disponibili (sostegni finanziari, servizi, strutture, professionalità, ecc.) valutando l'esistenza di rischi o di danni per lo sviluppo psicofisico del minore. Redatta la relazione a conclusione del periodo di valutazione, la stessa viene trasmessa al Magistrato richiedente.

L'assistente sociale, ai fini della valutazione, si avvale dei seguenti strumenti operativi:

- colloqui per la valutazione sociale;
- visite domiciliari;
- colloqui con famiglia allargata;
- incontri di rete.

Il tempo stimato per l'esecuzione della valutazione sociale va dai 3 ai 6 mesi,



salvo che ne venga segnalata l'urgenza dal giudice.

Art. 6

PRESTAZIONI IN AMBITO PSICOLOGICO

Lo Psicologo/Psicoterapeuta della Tutela Minori effettua prestazioni relative alla valutazione clinica del minore e della famiglia mediante le seguenti prestazioni:

- indagine psicologica sul minore/i e sul nucleo familiare;
- valutazione psicodiagnostica del minore/i e del nucleo familiare;
- valutazione psicologica delle competenze genitoriali;
- osservazione strutturata della relazione genitore-figlio e/o delle dinamiche familiari.
- valutazione complessiva e stesura dell'ipotesi di progetto;
- sostegno psicologico individuale e familiare;
- psicoterapia individuale e familiare;
- interventi psicoeducativi di sostegno alla genitorialità;
- audizione protetta del minore;
- partecipazione all'audizione peritale;
- verifica, monitoraggio, vigilanza;
- progettazione ed implementazione di progetti sociali e/o educativi finalizzati alla sensibilizzazione, prevenzione, monitoraggio, socializzazione.

Le varie azioni possono essere diversamente concordate in base al progetto individualizzato.

Il tempo stimato per la valutazione psicologica va dai 3 ai 6 mesi, salvo che ne venga segnalata l'urgenza dal giudice.

Art. 7

VALUTAZIONE DI IDONEITÀ GENITORIALE

Gli operatori della Tutela Minori che generalmente sono coinvolti nella valutazione di idoneità genitoriale sono lo Psicologo/Psicoterapeuta, l'Assistente Sociale e l'Educatore Sociale. La finalità della valutazione di Idoneità Genitoriale mira a stabilire se il/i genitore/i è/sono sufficientemente adeguato/i ed in grado di provvedere alla crescita del minore.

Ai fini della valutazione di idoneità genitoriale sono utilizzati i seguenti strumenti operativi:


ISTITUTO SICUREZZA SOCIALE SAN MARINO
Servizio Sociale Adulti in Esecuzione di Pena
Il Responsabile
Dott.ssa Francesca Giverchia

- colloqui clinici;
- osservazioni strutturate delle relazioni familiari;
- strumenti educativi volti all'osservazione e alla valutazione;
- test psicodiagnostici.

Il tempo stimato per la valutazione dell'idoneità genitoriale va dai 6 ai 9 mesi, salvo che ne venga segnalata l'urgenza dal giudice

Art. 8

SPAZIO NEUTRO

Lo strumento dello Spazio Neutro mira a verificare la sussistenza dei presupposti, in capo a uno o a entrambi i genitori, per l'assunzione o il mantenimento delle responsabilità genitoriali e per facilitare e sostenere la relazione genitori/minori assicurando la regolarità e la continuità del rapporto. Gli interventi in Spazio Neutro sono incontri protetti tra un genitore che presenta criticità permanenti rispetto alla sua genitorialità o per richiesta di mandato specifico del Tribunale e il/i figlio/i in presenza di un Educatore Sociale della Tutela Minori.

Ai fini della valutazione sono utilizzati i seguenti strumenti operativi:

- colloqui con i genitori;
- osservazione strutturata della relazione minore/genitore non affidatario;
- colloqui di restituzione.

La conclusione del percorso di Spazio Neutro viene decisa dall'UO Tutela Minori. A seguito della conclusione di tale percorso si può valutare l'individuazione di altre modalità di visita tra il minore e il genitore.


Art. 9

MONITORAGGIO

Su mandato del Magistrato gli operatori della Tutela Minori svolgono l'attività di monitoraggio. Il fine del monitoraggio è quello di osservare l'andamento del sistema familiare e l'efficacia degli interventi predisposti.

Ai fini del monitoraggio sono utilizzati i seguenti strumenti operativi:

- colloqui periodici;
- visite domiciliari;
- colloqui con la scuola;
- incontri di rete.



Il tempo stimato per l'attività di monitoraggio è variabile e può durare dai 3 ai 12 mesi, salvo diversa determinazione del Giudice.

Art. 10

INCARICO AI SERVIZI SOCIALI E TIPOLOGIE DI MANDATO

Il Giudice, allorché lo ritenga necessario, assegna un mandato ai Servizi Tutela Minori.

Tali incarichi potranno avere ad oggetto le prestazioni indicate e descritte agli artt.4, 5, 6, 7, 8 e 9. In particolare può essere richiesta:

- a) Valutazione sociale ovvero la ricognizione ed indagine conoscitiva che fornisca elementi sulla situazione familiare svolta con gli strumenti operativi sopra indicati;
- b) indagine psico-sociale con compiti di vigilanza e monitoraggio della situazione familiare e con valutazione diagnostica della situazione del minore e delle competenze genitoriali con gli strumenti operativi indicati sopra; il tempo stimato è di 3-6 mesi salvo che ne venga segnalata l'urgenza dal giudice; l'indagine può ricomprendere la valutazione della idoneità genitoriale con gli strumenti operativi indicati all'art.7.
- c) indagine psico-sociale con intervento di regolazione dei rapporti in ambito familiare e con predisposizione di calendari di visite e indicazione delle modalità di effettuazione delle stesse (ad es. spazio neutro).
- d) monitoraggio della situazione familiare come da art.9. Il Magistrato indica la durata del monitoraggio nei termini indicati dall'art.9 ovvero individuando una diversa durata in base alla situazione concreta all'esame. Il monitoraggio potrà proseguire, in caso di archiviazione del fascicolo, per un periodo successivo massimo di 6 mesi ove ritenuto necessario dal Magistrato.

I servizi hanno l'obbligo di dare esecuzione ai decreti assunti ai sensi del presente articolo e sono responsabili della loro perfetta attuazione. Devono riferire al Magistrato in ordine alla loro esecuzione e applicazione ed evidenziare le circostanze che richiedano la modifica o la cessazione dei provvedimenti in essere.

Gli incarichi saranno ritenuti cessati secondo le indicazioni del mandato e, comunque, in ogni caso cessano con la pronuncia del provvedimento che


ISTITUTO SICUREZZA SOCIALE SAN MARINO
Servizio Sociale Adulto-Esecuzione di Pena
Il Responsabile
Dott.ssa Francesca Civerchia


definisce il giudizio.

L'incarico potrà proseguire solo ove il provvedimento contempra una *prorogatio*, per l'espletamento della quale l'UO Tutela Minori agirà secondo le indicazioni del Giudice.

Il Giudice che ha conferito l'incarico si impegna a comunicare tempestivamente all'UO Tutela Minori il provvedimento che definisce il giudizio, così come ogni altra comunicazione che inerisce il mandato e la sua eventuale *prorogatio*.

L'UO Tutela Minori ove, nell'esercizio delle funzioni previste dalla legge, esperite opportune verifiche e indagini sociali e familiari e posti in essere azioni a sostegno della situazione familiare, constatata l'impossibilità di mettere in protezione il minore, invia apposita e circostanziata relazione al Giudice Tutelare Minorile affinché assuma i provvedimenti necessari ex art.86 bis legge 49/1986.

Nei casi in cui i rapporti familiari siano connotati da episodi di violenza domestica, il Servizio Minori, ricordato che la CEDU ha affermato che la sicurezza del genitore non violento e dei figli deve essere elemento centrale nella valutazione dell'interesse del minore in materia di affidamento censurando, altresì, l'esistenza di pratiche volte a far ritenere che le donne che invocano atti di violenza domestica che si rifiutano di partecipare agli incontri dei propri figli con l'ex coniuge e che si oppongono alla condivisione dell'affido con lui, siano dei genitori "non collaborativi" e delle madri inadatte e meritevoli di sanzione (v. sentenza della CEDU del 10 novembre 202 I.M. contro Italia), si farà carico, in sede di verifiche riguardanti l'affidamento e i diritti di visita dei bambini, di porre in essere procedimenti atti a valutare se la violenza ha rappresentato un problema nella relazione e di predisporre affinché gli operatori e operatrici, in particolare psicologi e psichiatri infantili, abbiano dimestichezza con il tema della violenza contro le donne e le disposizioni della Convenzione di Istanbul. Si impegna, altresì, ad evitare l'uso di concetti legati alla «alienazione parentale», o di qualsiasi altro approccio o principio, come il «friendly parent provision»-«buon genitore», che tendono a considerare le madri che segnalano la violenza come «non collaborative» e «non adatte» a fare da genitore, incolpandole del cattivo rapporto tra il genitore violento ed il figlio; ad abbandonare la prassi che impone alla vittima e al figlio l'obbligo di prendere



ISTITUTO SICUREZZA SOCIALE SAN MARINO
Servizio Sociale Adulti in Esecuzione di Pena
Il Responsabile
Dott.ssa Francesca Civerchia

parte ad incontri congiunti con l'autore della violenza per raggiungere un accordo sull'affidamento ed i diritti di visita, che equivale ad imporre una mediazione obbligatoria; inserire delle salvaguardie nelle procedure, come ad esempio offrire ai genitori degli appuntamenti separati e creare delle sale d'attesa separate tenendo conto dello squilibrio di potere tra la vittima e l'autore della violenza e prevenendo il rischio di ri-vittimizzazione.

Art. 11

TRASMISSIONE DEGLI ATTI AI SERVIZI SOCIALI

Il presente protocollo prevede che in ogni procedimento relativo ai minorenni per il quale sia opportuno conferire un incarico all'UO Tutela Minori, il Giudice, nel contraddittorio delle parti, indichi gli atti e i documenti facenti parte del fascicolo di causa che debbano essere inviati all'UO Tutela Minori, al fine di consentire le valutazioni di competenza.

Art. 12

L'INVIO DELLE RELAZIONI ALLE PARTI

L'UO Tutela Minori, a tal fine espressamente autorizzata dal Giudice al momento del conferimento dell'incarico, invierà contestualmente al Tribunale e agli Avvocati delle parti costituite, anche via fax o via posta elettronica, tutte le relazioni redatte a seguito del mandato ricevuto.

Il deposito dei predetti elaborati dovrà avvenire di regola dieci giorni prima della data fissata per l'udienza successiva.


Qualora non sia possibile rispettare detto termine, il Giudice valuterà l'opportunità di differire d'ufficio l'udienza.

Art. 13

DIVIETO DI RICEZIONE DI ATTI, COMUNICAZIONI E MISSIVE DA PARTE DELL'UO TUTELA MINORI *EXTRA PROCESSUM*

E' fatto divieto all' UO Tutela Minori di ricevere e valutare memorie, comunicazioni o missive, acquisite o meno al fascicolo processuale, inviate dalle parti o loro procuratori, salvo espressa autorizzazione del giudice.

Gli operatori, pertanto, non dovranno tenere in alcun conto tali eventuali


ISTITUTO SICUREZZA SOCIALE SAN MARINO
Servizio Sociale Adulto in Esecuzione di Pena
Il Responsabile
Dott.ssa Francesca Civerchia

scritti, prodotti in assenza di autorizzazione, ai fini della propria valutazione.

Art. 14

VERIFICHE

Il presente protocollo non ha scadenza e verrà applicato dal momento della sottoscrizione dai soggetti promotori.

Si impegnano a procedere a verifiche periodiche di adeguatezza ed efficacia del presente Protocollo, con incontri operativi di confronto da tenersi annualmente, salvo urgenze.

Il presente Protocollo è suscettibile di integrazioni o modifiche che potranno essere concordate e decise dai soggetti sottoscrittori.

San Marino, 1 febbraio 2023

Il Dirigente del Tribunale Unico

e per esso, quale incaricato,

Il Commissario della Legge

Avv. Isabella Pasini

Giudice Tutelare Minorile e

Coordinatore del settore civile e amministrativo

Il Responsabile UO Tutela Minori

ISTITUTO SICUREZZA SOCIALE SAN MARINO

Servizio Sociale Adulti in Esecuzione di Pena

In Responsabile

Dott.ssa Francesca Civerchia